

PER ALIENARE UN IMMOBILE GIA' VINCOLATO CON DECRETO

Art. 52 D.L. 42/2004

La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui i beni appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari.

DOCUMENTI:

- A) Richiesta di Autorizzazione all'alienazione.
 - B) Programma degli interventi:
 - 1) Descrizione dello Stato di manutenzione dell'immobile
 - 2) Dichiarazione di destinazione d'uso precedente ed attuale
 - 3) Relazione tecnica su interventi per la ristrutturazione
- Ad es.: se il tetto è parzialmente caduto (1) si dovrà mettere a posto (2)

Reverendo Signor Parroco,

in riferimento all'autorizzazione della vendita in oggetto, rilasciata in data **** dalla Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, essendo il bene che intende alienare sottoposto a tutela, La informiamo circa la procedura da seguire, in quanto la materia è ora regolata da una normativa profondamente rinnovata, entrata in vigore a partire dal maggio 2004, con il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive circolari applicative.

La dichiarazione di tutela e di vincolo è contenuta nel provvedimento del *** richiamato nella lettera da Lei ricevuta, datata****, prot. n. ****. Detto documento/decreto è stato dalla Direzione Regionale trasmesso, secondo la nuova procedura prevista, alla Soprintendenza di settore (cioè la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, via Gezio Calini, 26. Brescia) la quale provvederà, attraverso il messo comunale, a far recapitare al Parroco, detentore della titolarità del possesso del bene per conto dell'Ente Parrocchia, il decreto di vincolo a motivo dell'interesse storico artistico.

Il Parroco dovrà fornire all'acquirente del bene parrocchiale in cessione copia di questo decreto, ricordando le prescrizioni ivi contenute, in rapporto alla integrità del bene stesso e alla destinazione d'uso fissata, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.L. citato, qualsiasi intervento sull'immobile in oggetto dovrà essere subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza. In forza dell'articolo 59 del D.L. n. 42 del 22 gennaio 2004, il Parroco, in veste di alienante o cedente la detenzione del bene, deve inoltrare al Ministero, entro trenta giorni dalla stipula dell'atto di vendita, la *Denuncia di trasferimento* del bene culturale tutelato.

L'atto di vendita, in cui devono figurare con chiarezza il prezzo fissato per la cessione e i dati anagrafici del compratore, viene trasmesso alla Soprintendenza di settore (quella sopra specificata) affinché il Soprintendente informi la Regione e gli altri enti pubblici territoriali entro cui si trova il bene onde possano decidere in merito all'esercizio del diritto di prelazione. Tale diritto è regolato dagli articoli 60, 61 e 62 del Decreto legislativo sopra citato; il tempo concesso dalla legge per la prelazione è di sessanta giorni a partire dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59, completa in ogni parte; nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui la Soprintendenza ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa.

Trascorso detto tempo, il detentore del bene può legalmente procedere all'alienazione, rispettando le condizioni poste.